INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI INTERESSATI DALLA INFEZIONE COLERICA DELL'AGOSTO E SETTEMBRE 1973

Art. 11

(Corresponsione dei contributi alle imprese di coltivazione e di raccolta di molluschi eduli e alle imprese agricole e delle indennità ai lavoratori) I contributi e le indennità di cui ai precedenti articoli 3 e 4 saranno corrisposti dalle capitanerie di porto a seguito di ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire 60 milioni, che il Ministero della marina mercantile è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato. I contributi di cui al precedente articolo 3-bis saranno corrisposti dall'ispettorato compartimentale dell'agricoltura a seguito di ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire 60 milioni, che il Ministero dell'agricoltura è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato. Per la concessione di contributi di cui agli articoli 3 e 3-bis è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni da iscrivere per 1.000 milioni nello stato di previsione della

spesa del Ministero della marina mercantile e per 1.000 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura per l'anno 1973. Per la concessione della indennità di cui al precedente articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno 1973

I contributi ed i sussidi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 saranno corrisposti dalle capitanerie di porto a seguito di ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire 60 milioni, che il Ministero della marina mercantile e' autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilita' dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3 e' autorizzata la spesa di lire 300.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per l'anno 1973. Per la concessione dei sussidi di cui all'art. 4 e' autorizzata la spesa di lire 700.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per l'anno 1973.

Versione in vigore dal 8 novembre 1973, non più in vigore dal 4 gennaio 1974 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973
Estremi	Decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-interessati-dalla/art-11-corresponsione-dei-contributi-alle-imprese-di-coltivazione-e-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it